

OGGETTO: Circolare n. 8 2010

Seregno, li 26 marzo 2010

31 marzo 2010: Aggiornamento del DPS - Privacy

In materia di Privacy, **entro il 31 marzo 2010**, come ogni anno, i soggetti che **trattano dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici** sono tenuti all'aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza);

In alternativa al DPS, per i soli Soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili(*), quando gli unici dati sensibili di cui sono in possesso sono quelli relativi ai propri dipendenti, è possibile predisporre l'autocertificazione ai sensi dell'art.34, comma 1-bis del D.Lgs 196/03 e dell'art.47 del D.P.R. 445/00.

In entrambi i casi è opportuno dare data certa ai documenti predisposti.

Le norme e gli obblighi

L'articolo 34 comma 1 del Codice prevede che il trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici è consentito se sono adottate le seguenti misure minime *"tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza"*.

L'allegato B al Codice, punto 19, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari, rediga un documento programmatico sulla sicurezza.

Nel caso di variazioni di rilievo in corso d'anno, rispetto a quanto contenuto nel DPS redatto entro il 31 marzo, e d'obbligo, ai sensi del citato art. 34, procedere in corso d'anno all'aggiornamento del DPS stesso. Nel caso non intervengano variazioni di rilievo occorre comunque procedere ad *"aggiornare"* il DPS entro il 31 marzo di ogni anno. In quest'ultimo caso si reputa che l'obbligo di aggiornamento possa essere validamente assolto opponendo sul DPS dell'anno precedente una dicitura del seguente tenore:

"Non essendo intervenuta alcuna variazione circa le informazioni di cui al punto 19 del disciplinare tecnico allegato B al D.lgs 196/2003, si conferma la validità di quanto contenuto nel presente documento alla data del 31 marzo 2010".

Sanzioni

Il DPS costituisce una misura di sicurezza ai sensi art. 34 del Codice e dell'allegato B.

L'articolo 162 del Codice prevede che al trattamento dei dati effettuato in violazione alle disposizioni minime di sicurezza e' applicabile una sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 euro; il successivo articolo 169 prevede che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza è punita con l'arresto sino a due anni.

Per un approfondimento della materia si rimanda al sito www.contrino.it sez. Privacy

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

Contrino Rag. Gaspare

(*) NB I **dati personali sensibili** sono: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale